

CAMERA DEI DEPUTATI N. 890-B

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **TURCHI** e **GHISLANDI**

APPROVATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI INTERNI, ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO, AFFARI DI CULTO, SPETTACOLI, ATTIVITÀ SPORTIVE, STAMPA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 26 luglio 1950

MODIFICATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 ottobre 1950 (Stampato n. 1252)

Istituzione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 21 ottobre 1950*

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO UNICO.

Nel testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 314-bis. — « Le spese per l'assistenza all'infanzia bisognosa sono di pubblica utilità e possono essere iscritte in bilancio dai comuni anche al di fuori dei limiti dell'articolo precedente, a condizione che, trattandosi di comuni che eccedono i limiti normali delle sovrimposte, le spese medesime non superino il 5 per cento delle entrate effettive ordinarie.

« Tali spese vanno erogate in misura non inferiore del 40 per cento mediante contributo al patronato scolastico locale e, per la parte restante: cinque sestimi agli Enti comunali assistenza ed un sesto al Comitato locale dell'Opera nazionale maternità ed infanzia ».

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

Nel testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è aggiunto il seguente comma dopo il quinto comma dell'articolo 314:

« Le dette percentuali del dieci e cinque per cento possono essere elevate rispettivamente fino al quindici e al dieci per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza — alimentare, sanitaria e scolastica — alla infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi contributi destinati ad asili d'infanzia riconosciuti dall'autorità scolastica, all'O.M.I. e al patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini gestiti da Opere pie o altri enti pubblici ».